



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 09/08/2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 luglio 2011, n. 39

“Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)”.

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di: Onofrio Introna

Vice Presidenti: Antonio Maniglio - Nicola Marmo Consiglieri segretari: Andrea Caroppo - Giuseppe Longo e con l'assistenza:

del Segretario generale del Consiglio: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALFARANO Giovanni; AMATI Fabiano; BARBA Antonio; BELLOMO Davide; BLASI Sergio; BOCCARDI Michele; BRIGANTE Giovanni; BUCCOLIERO Antonio; CANONICO Nicola; CAPONE Loredana; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASSANO Massimo; CERVELLERA Alfredo; CHIARELLI Gianfranco Giovanni; CONGEDO Saverio; CURTO Euprepio; DAMONE Francesco; DE BIASI Francesco; DE GENNARO Gerardo; DECARO Antonio; DI GIOIA Leonardo; DISABATO Angelo; EPIFANI Giovanni; FRIOLO Maurizio Nunzio Cesare; GATTA Giacomo Diego; GENTILE Elena; GIANFREDA Aurelio Antonio; GRECO Salvatore; INTRONA Onofrio; IURLARO Pietro; LADDOMADA Francesco; LANZILOTTA Domenico; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; LONIGRO Giuseppe; LOSAPPIO Michele; LOSPINUSO Pietro; MANIGLIO Antonio; MARINO Leonardo; MARMO Nicola; MARTI Roberto; MATARRELLI Antonio; MAZZA Patrizio; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; MINERVINI Guglielmo; NEGRO Salvatore; NICASTRO Lorenzo; NUZZIELLO Anna; OGNISSANTI Francesco; OLIVIERI Giacomo; PALESE Rocco; PASTORE Francesco; PELILLO Michele; PELLEGRINO Donato; PENTASSUGLIA Donato; ROMANO Giuseppe; SALA Arnaldo; SANNICANDRO Arcangelo; SCHIAVONE Orazio; STEFANO Dario; SURICO Giammarco; TARQUINIO Lucio Rosario Filippo; VADRUCCHI Mario; VENDOLA Nicola; VENTRICELLI Michele; ZULLO Ignazio.

Consiglieri assenti: CAMPOREALE Antonio; DE LEONARDIS Giovanni.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è:

“Aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio - Adozione (deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 29/03/2011)”.

La relazione del cons. Pentassuglia, Presidente della V Commissione consiliare permanente viene data per letta.

Nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, si stabilisce che:

- l'obbligo della bonifica ricade principalmente sul responsabile dell'inquinamento;
- l'obbligo della bonifica sussiste indipendentemente dalla data in cui l'inquinamento è stato determinato;
- l'esecuzione della bonifica è avviata solo dopo la formale approvazione del progetto da parte delle competenti Autorità;
- l'esecuzione di alcune urgenti misure deve essere realizzata immediatamente dal responsabile dell'inquinamento, ovvero dal proprietario del sito contaminato, anche in mancanza di un formale atto di approvazione da parte della competente Autorità.

La bonifica dei siti contaminati è normata dal titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 196 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006, in particolare:

- comma 1, lettera c): l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- comma 1, lettera h): la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza.

L'art. 199 del d.lgs. 152/2006 (piani regionali) stabilisce, tra l'altro, che:

- comma 5: il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;
- comma 6: costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
 - a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
 - b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
 - c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
 - d) la stima degli oneri finanziari;
 - e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- comma 8: la Regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti;
- comma 10: le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

L'art. 212 del d.lgs. 152/2006 (Albo nazionale dei gestori ambientali) stabilisce, tra l'altro, al comma 11, che le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica (...omissis...).

L'art. 250 del d.lgs. 152/2006 (Bonifica da parte dell'amministrazione) stabilisce, tra l'altro, che le procedure e gli interventi di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

L'art. 251 del d.lgs. 152/2006 (Censimento e anagrafe dei siti da bonificare) stabilisce, tra l'altro, che:

- comma 1: le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'APAT (ora ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve anche contenere -lettera a) - l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

Con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti 6 marzo 2001, n. 41, è stato compilato, in ottemperanza dell'allora vigente normativa (in particolare: d.lgs 22/1997 e d.m. 471/1999), il "Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate" (Bollettino ufficiale della regione Puglia 19 aprile 2001, n. 60 suppl.).

Ai sensi di quanto espresso nel titolo I della parte II del d.lgs 152/2006 (Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione d'incidenza e AIA), i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a Valutazione ambientale strategica (art. 6, commi 1 e 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006).

Con circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia, sono state indicate le "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione ambientale strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13/06/2008 e pubblicata sul BURP 22 luglio 2008, n. 117).

Con nota prot. n. A00/090/4443 del 17/07/2009, il Servizio dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (ora Assessorato alla Qualità dell'ambiente) ha avviato la fase di consultazione preliminare relativa alla Valutazione ambientale strategica del Piano regionale delle bonifiche, volta a condividere con i soggetti con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio.

La fase di scoping si è conclusa con l'acquisizione delle osservazioni di ARPA Puglia e ATO Puglia. Di queste osservazioni si è tenuto conto nel Rapporto ambientale.

Terminata la fase di scoping, il soggetto procedente ha redatto il Rapporto ambientale e ha avviato la fase di consultazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il recepimento di eventuali suggerimenti e osservazioni da parte del pubblico interessato e/o dei soggetti con competenza ambientale.

La proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati depositati per sessanta giorni presso gli uffici dell'autorità procedente, dell'autorità competente, delle province, e resi disponibili sul sito web dell'autorità procedente e competente. Di tale deposito è stato dato avviso nel BURP 19 agosto 2010, n. 127.

Durante il periodo di deposito sono pervenute alcune osservazioni, in particolare segnalazioni di siti inquinati da parte di comuni e province, che, unitamente alle modifiche apportate al piano, sono state sintetizzate nella nota prot. n. A00/090/2315 del 15/04/2010, a firma del Dirigente del Servizio Gestione rifiuti e bonifiche (ora Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica).

Ai fini dell'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 4/2008, il Servizio Gestione rifiuti e bonifiche (ora Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica), dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'ambiente) della Regione Puglia ha inviato all'Ufficio VAS - Servizio Ecologia - Regione Puglia, in qualità di autorità competente, la proposta di Piano regionale delle bonifiche, il Rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica, copia delle osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni.

La Valutazione ambientale strategica si è conclusa con l'emissione del parere motivato dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche energetiche, VAS (Determinazione dirigente 13 settembre 2010, n. 433).

Sulla base delle osservazioni espresse nel parere motivato, sono stati integrati il Rapporto ambientale e, per alcuni aspetti, il piano stesso.

Il Piano regionale delle bonifiche è un "piano stralcio"; sarà completo solo con l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti da bonificare e con la definizione dell'ordine di priorità degli interventi (da stabilirsi sulla base di criteri elaborati da ISPRA).

Entro sei mesi dall'adozione del piano stralcio sarà emanato il Documento di aggiornamento e completamento.

Il Piano regionale delle bonifiche, così come perfezionato dal Documento di aggiornamento e completamento, sarà uno strumento in continua evoluzione, in particolare per quelle parti che costituiscono l'anagrafe dei siti contaminati e l'elenco dei siti da bonificare.

I contenuti e gli obiettivi del Piano regionale delle bonifiche possono essere così riassunti.

La Regione Puglia, con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti 6 marzo 2001, n. 41, ha adottato, nell'ambito del Piano di gestione dei rifiuti urbani, il piano di bonifica dei siti contaminati. Questo ha costituito il primo strumento di pianificazione regionale in conformità a quanto disposto all'art. 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997.

L'adottando Piano regionale delle bonifiche è stato predisposto ai sensi della normativa vigente, in particolare dell'art. 199, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e:

- costituisce il risultato di una rivisitazione effettuata dallo staff interno del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica;
- raccoglie, organizzandole tutte le informazioni in possesso del Servizio e a disposizione della Regione Puglia, ricavate da indagini effettuate nei precedenti anni a seguito di esecuzione dei piani di caratterizzazione, realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;
- indica il metodo da adottare per la definizione dell'ordine di priorità degli interventi;
- effettua una prima definizione degli interventi necessari per la bonifica delle aree contaminate di titolarità pubblica.

Gli obiettivi generali del Piano regionale delle bonifiche sono la valutazione dello stato d'inquinamento delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e il risanamento delle aree che presentano situazioni di rischio sanitario e ambientale.

In aggiunta agli obiettivi di carattere prettamente pianificatorio definiti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare dall'art. 199, comma 5, si è ritenuto necessario definire delle linee guida per l'aggiornamento più rapido e funzionale dell'anagrafe, per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la realizzazione degli interventi di bonifica e per la selezione delle tecnologie di bonifica da adottare secondo una dettagliata analisi costi-tempi-benefici.

Il Piano regionale delle bonifiche è un "piano stralcio", in quanto sarà completo solo quando sarà ultimata la costituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare e definito l'ordine di priorità degli interventi. La priorità sarà da stabilirsi sulla base di un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ISPRA. Il Documento di aggiornamento e completamento del piano, da emanarsi entro sei mesi dall'adozione del piano stralcio, definirà la gerarchia dei siti da sottoporre a interventi di bonifica, classificati secondo la metodologia proposta nel piano stralcio. Il Piano regionale delle bonifiche, così come perfezionato dal Documento di aggiornamento e completamento, sarà uno strumento in continua evoluzione, in particolare per quelle parti che costituiscono l'anagrafe dei siti contaminati e l'elenco dei siti su cui sarà necessario intervenire con azioni tese alla salvaguardia e al risanamento ambientale.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 617 del 29 marzo 2011, ha approvato il Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio, così come predisposto dalla Segreteria tecnica Bonifica e pianificazione del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica, costituito da (allegato 1):

- Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio e relativi allegati e appendici;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;
- Dichiarazioni di sintesi;

e lo ha trasmesso al Consiglio regionale, ai fini della sua adozione, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 (art. 3, commi 1, lettera a), e 2 e art. 6).

La V Commissione consiliare permanente, in data 08/06/2011, ha espresso parere favorevole al provvedimento di che trattasi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- fatta propria la relazione del Presidente della V Commissione consiliare permanente, cons. Pentassuglia;
- vista la deliberazione di Giunta n. 617 del 29/03/2011;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente
- a maggioranza di voti, espressi con procedimento elettronico a norma dell'art. 49 del regolamento interno del Consiglio (hanno votato "sì" 34 consiglieri: Amati, Blasi, Brigante, Buccoliero, Caracciolo, Cervellera, Decaro, De Gennaro, Disabato, Epifani, Gentile, Introna, Laddomada, Lonigro, Losappio, Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza, Mazzarano, Mennea, Minervini, Nicastro, Nuzziello, Ognissanti, Olivieri, Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia, Romano, Sannicandro, Stefàno e Ventricelli; si sono "astenuti" 3 consiglieri: Culto, Longo e Negro),

DELIBERA

a) di adottare, così come adotta, il Piano regionale delle bonifiche -Piano stralcio, costituito dagli elaborati individuati nell'Allegato 1) che si indicano come appresso, facente parte integrante della presente deliberazione:

1. Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio e relativi allegati e appendici;
2. Rapporto ambientale;
3. Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;
4. Dichiarazioni di sintesi;

b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Presidente del Consiglio
Onofrio Introna

Il Segretario Generale del Consiglio
Silvana Vernola

Il Dirigente del Servizio
Assemblea e Commissioni Consiliari
Silvana Vernola